

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 349)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FIANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1959

**Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-53 e successivi**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, come è noto, provvede ai sensi della legge 25 marzo 1917, n. 481, all'assistenza in favore di detta categoria, quasi esclusivamente con finanziamenti dello Stato.

La sovvenzione statale durante gli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55 è stata pari a lire 5 miliardi e 100 milioni annui.

La misura della sovvenzione è stata elevata a lire 5 miliardi e 600 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e a lire 6 miliardi e 300 milioni nei successivi esercizi 1956-57 e 1957-58.

I cennati contributi sono stati, peraltro, insufficienti a fronteggiare gli impegni inerenti ai compiti d'istituto dell'Opera: fino a tutto l'esercizio 1954-55 il disavanzo dell'Ente, per spese di amministrazione, è stato infatti accertato in complessive lire 2 miliardi 744.501.827 proveniente per lire 381.632.301

dalla gestione 1952-53, per lire 1.114.544.024 da quella dell'esercizio 1953-54 e per lire 1.248.315.492 da quella dell'esercizio 1954-1955.

Secondo i dati forniti dall'Ente il cennato disavanzo si è ridotto a lire 1.757.019.238 al termine dell'esercizio 1956-57 ed a lire 748.636.909 alla fine dell'esercizio 1957-58.

Allo scopo di rendere possibile la completa eliminazione del *deficit* relativo ai suindicati esercizi l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ha chiesto la concessione di una sovvenzione straordinaria, in modo da conseguire uno stabile equilibrio finanziario che consenta all'Opera medesima di provvedere, con mezzi adeguati, a tutte le spese di natura assistenziale che rientrano nelle sue finalità.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che dispone la concessione di un contributo straordinario di lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli inva-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lidi di guerra ad integrazione dei bilanci per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1957-58.

Il disegno di legge prevede, altresì (art. 2) che l'onere derivante dal provvedimento sarà fronteggiato in deroga alla legge 27 febbraio

1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-1958 (fondo globale).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.

**Art. 2.**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.